



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Erice, è titolare del servizio pubblico di trasporto mediante il sistema di mobilità per funivia da e per Erice Capoluogo;
- b) in data 07 luglio 2005 è stata costituita, con la partecipazione del Comune di Erice e della società a totale capitale pubblico Mega Service S.p.A., la società FuniErice Service S.r.l., avente ad oggetto l'attività di erogazione e gestione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune, dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali destinate al funzionamento del sistema di mobilità integrata da e per Erice Capoluogo, unitamente all'erogazione dei connessi e consequenziali servizi pubblici locali;
- c) il Consiglio Comunale di Erice, con deliberazione n. 84, del 7 luglio 2005, immediatamente esecutiva, ha deliberato l'affidamento del servizio ed il relativo contratto di servizio con la società FuniErice Service S.r.l., per la gestione del servizio pubblico di trasporto locale e turistico per funivia da e per Erice Capoluogo per un periodo di anni quattro;
- d) il Consiglio Comunale di Erice con successive deliberazioni n. 4 del 05/01/2006 e n. 96 del 27/12/2006 approvava alcune modifiche al contratto di servizio tra le quali quella relativa alla integrale cassazione del comma 4 dell'articolo 3 del contratto nel quale era testualmente specificato: "Il contratto è risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni qualora entro il 31/12/2006 non sia intervenuto alcun provvedimento da parte della Regione Siciliana ovvero da parte di altro ente pubblico contenente provvidenze finanziarie a fondo perduto in conto esercizio tali da garantire il pareggio della gestione del servizio";
- e) il Consiglio Comunale di Erice con successive deliberazioni n. 108 del 10/08/2009 e n. 40 del 11/04/2013, su richiesta formale avanzata dall'organo





FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

- amministrativo della FuniErice Service S.r.l. approvava le modifiche al contratto di servizio, limitatamente al prospetto generale delle tariffe contenuto nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 del Contratto;
- f) la Giunta Municipale del Comune di Erice con deliberazione n. 74 del 17/04/2013 approvava la modifica e la fissazione delle nuove tariffe spettanti alla società;
 - g) la Provincia Regionale di Trapani ha acquisito la quota di partecipazione del 50% del capitale sociale della FuniErice Service S.r.l. subentrando alla società Mega Service S.p.A., a sua volta interamente partecipata dalla medesima Provincia Regionale di Trapani, mediante stipula di atto pubblico, repertorio n. 36920 al rogito del Dott. Alberto Tranchida, Notaio in Castellammare del Golfo, in data 10/05/2011, nel rispetto di quanto stabilito nei patti parasociali vigenti tra i due Enti Pubblici controllanti;
 - h) con Determinazione Dirigenziale n. 613 del 09/09/2011 del 3° Settore *“Bilancio, Economato, Organizzazione e Pianificazione generale, Patrimonio e Concessioni, Innovazioni tecnologiche”* l'Amministrazione Provinciale ha formalizzato, in conformità all'art.10, lett. c del *“Regolamento per la disciplina di gestione e di alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente”*, l'affidamento e la concessione in comodato d'uso a FuniErice Service S.r.l., di tutti gli impianti dell'infrastruttura funiviaria tra Erice Valle ed Erice Capoluogo, nonché le stazioni a monte e a valle e le relative aree di parcheggio al servizio della funivia, affinché tale Società provveda alla gestione dell'impianto funiviario e dei connessi servizi;
 - i) la FuniErice Service S.r.l. ha sottoscritto con la Provincia Regionale di Trapani, in data 16/09/2011, il Contratto di Concessione in comodato d'uso dell'infrastruttura funiviaria e degli impianti annessi, ivi compresi le stazioni di valle e di monte e le aree di parcheggio al servizio della funivia, ricevendo in affidamento tutti gli impianti di proprietà dell'Ente Provincia destinati al sistema di mobilità integrata da e per Erice Capoluogo, al fine di garantire, nelle forme



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

- previste dal Contratto di Servizio tra la FuniErice Service S.r.l. ed il Comune di Erice, l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune;
- j) la Provincia Regionale di Trapani ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014 ha assunto la nuova denominazione di "Libero Consorzio Comunale di Trapani";
- k) la FuniErice Service S.r.l. ha sottoscritto con il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in data 15 aprile del 2016, il Contratto di affitto ventennale dell'infrastruttura funiviaria e degli impianti annessi, ivi compresi le stazioni di valle e di monte e le aree di parcheggio al servizio della funivia, al fine di garantire, nelle forme previste dal Contratto di Servizio tra la FuniErice Service S.r.l. ed il Comune di Erice, l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune, unitamente ai servizi connessi e conseguenti;
- l) il Consiglio Comunale di Erice, con deliberazione n.19 del 23 marzo 2017, immediatamente esecutiva, ha deliberato il rinnovo dell'affidamento diretto del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, ivi compreso il relativo Contratto di Servizio, a favore della società FuniErice Service S.r.l., per un periodo di anni quindici, nel rispetto degli articoli sotto dettagliati;

TRA

il **Comune di Erice**, codice fiscale n. 80004000818, in persona del Sindaco Giacomo Tranchida, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n..19 del 23 marzo 2017, immediatamente esecutiva (di seguito anche "Comune")

E

la società **FuniErice Service S.r.l.**, codice fiscale e partita iva n. 02200430813, in persona del legale rappresentante nonché Presidente-Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione pro tempore, Sig. Franco Palermo, nato a Erice il 07/08/1973 (di seguito anche "FuniErice" o "Gestore")

SI STIPULA





FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

il seguente Contratto di Servizio che disciplina la concessione del servizio pubblico locale di trasporto mediante funivia da e per Erice Capoluogo (di seguito anche il "Contratto")

Art. 1

La premessa e gli atti in essa richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra il Comune ed il Gestore per quel che attiene all'affidamento *in house* del servizio pubblico di trasporto a mezzo fune da e per Erice Capoluogo, per il periodo compreso dal 28 marzo 2017 al 27 marzo 2032, stante le esigenze organizzative e di programmazione finanziaria del Gestore, legate in particolare agli investimenti necessari per garantire la manutenzione dell'infrastruttura funiviaria e la gestione degli oneri di quiescenza del personale dipendente in forza dal 2005 in poi.

Art. 3

(Durata e rinnovo)

3.1. Il presente Contratto ha durata di anni quindici a far data dalla sua sottoscrizione, così come previsto dal combinato disposto dagli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, che determina la durata dei contratti di trasporto pubblico di passeggeri mediante ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia (art. 4, paragrafo 3 e 4 del Regolamento CE n. 1370/2007), a cui la "Cabinovia WC02 Trapani (40) Erice (703)" è equiparata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Esso è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle parti, fermo restando che le procedure per il rinnovo del presente Contratto dovranno essere avviate almeno dodici mesi prima della scadenza dello stesso, nel rispetto delle linee guida sui contratti di servizio pubblico locale a rilevanza economica, firmato tra il Dipartimento Affari Regionali e Invitalia nel 2010.



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

3.2. Il rinnovo espresso, salvo pattuizioni scritte difformi, s'intende riferito all'intero contenuto del Contratto e a tutte le sue condizioni.

3.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, le parti concordano che in caso di mancato rinnovo e fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, il Gestore è tenuto ad assicurare, anche dopo la scadenza del Contratto, la continuità del servizio pattuito alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi *standards*.

Art. 4

(Affidamento e periodi di funzionamento)

4.1. Il periodo di funzionamento dovrà avere carattere annuale, ivi inclusi i periodi di fermo per manutenzione. Al fine di permettere le operazioni di manutenzione annuale, necessarie nel rispetto della normativa e delle prescrizioni tecniche, la FuniErice potrà disporre di un ***periodo di fermo annuale*** dal 7 gennaio al 15 marzo di ciascun anno, ferma restando la possibilità di disporre, ove necessario, di un ***periodo di fermo straordinario*** ricadente tra il 5 novembre ed il 5 dicembre di ciascun anno, finalizzato a consentire al Gestore di compensare gli eventuali maggiori costi gestionali legati ai prolungamenti degli orari standard di apertura al pubblico che il Comune potrebbe chiedere.

4.2. ***Il periodo di fermo annuale*** potrà subire lievi modifiche, non oltre due settimane immediatamente precedenti e/o successive ai termini stabiliti. Inoltre detto periodo potrà subire sostanziali modifiche in conseguenza di necessità manutentiva straordinaria e/o in corrispondenza delle Revisioni Speciali quinquennali e della Revisione Generale prevista nel 2025, non eseguibili entro i tempi di fermo annuale per manutenzione già previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

Il periodo di fermo straordinario potrà ricadere non oltre due giorni immediatamente precedenti e/o successivi ai termini stabiliti.

4.3. Per garantire l'efficienza del servizio, FuniErice è tenuta a curare la manutenzione dell'impianto, per quanto di competenza del Libero Consorzio





FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

Comunale di Trapani, proprietaria dello stesso, eseguendo non solo la manutenzione annuale ma anche le opportune prove tecniche settimanali e/o mensili, con annessa chiusura dell'impianto al pubblico per almeno mezza giornata alla settimana e comunque non oltre una giornata alla settimana, in ottemperanza alle PTS (Prescrizioni Tecniche di Sicurezza) e al Regolamento di Esercizio, così come approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (All. n. 1).

4.4. Si conviene che gli adempimenti previsti ai paragrafi del presente articolo siano assolti attraverso la completa e corretta esecuzione del Programma di Manutenzione, secondo il manuale consegnato dal fornitore dell'impianto, Leitner S.p.A., alla ex Provincia Regionale di Trapani, di cui FuniErice dichiara di avere preso visione, di avere acquisito copia conforme e di conoscerne integralmente il contenuto.

4.5. Eventuali deperimenti o danneggiamenti dovuti a cattiva gestione, a mancata sorveglianza o a carente manutenzione sono a carico di FuniErice.

Art. 5

(Sospensione dell'esercizio e servizio sostitutivo)

5.1. FuniErice si impegna ad effettuare, in accordo con il Libero Consorzio Comunale di Trapani, gli interventi di manutenzione programmabili (All. n. 2) nei periodi di chiusura dell'impianto, previsto dal 7 gennaio al 15 marzo, salvo quanto disposto dal combinato dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del presente Contratto.

5.2. Ogni sospensione giornaliera o plurigiornaliera dell'esercizio della funivia deve essere comunicata preventivamente, ove possibile, e, ove previsto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il competente ufficio U.S.T.I.F., previa attivazione dei servizi di trasporto sostitutivi dei passeggeri della funivia già trasportati e rimasti bloccati presso Erice Capoluogo, a favore dei quali occorrerà garantire il trasporto sostitutivo dalla stazione di monte, in Erice Capoluogo, a quella di valle, con oneri economici ricadenti in capo al Gestore.



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

Art. 6

(Carta dei Servizi e Programma di Esercizio Annuale)

6.1. Il Gestore è tenuto alla definizione di una **Carta dei Servizi** che faccia riferimento alle norme di tutela dei diritti degli utenti e alle regole di comportamento degli stessi, nonché alla definizione di un **Programma di Esercizio Annuale** che preveda gli *standards* annuali qualitativi e quantitativi dei servizi offerti all'utenza, sia in termini di dimensioni che in termini di modalità dei servizi, che saranno approvati dal Comune di Erice e dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Nelle more della definizione della *Carta dei Servizi*, entro il termine di 180 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, e ad eventuale integrazione della stessa, il Comune ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani indicheranno al Gestore le opportune linee guida, mediante le deliberazioni di atti di indirizzo congiunti a cura degli uffici all'uopo preposti nell'organigramma degli Enti, in ottemperanza alle norme sul "controllo analogo" che gli Enti Pubblici devono esercitare anche sui servizi gestiti dalle loro società partecipate.

Per la definizione del *Programma di Esercizio Annuale*, e ad eventuale integrazione dello stesso, il Comune ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani, ciascuno per le proprie competenze ed in ottemperanza alle norme sul "controllo analogo" dei servizi gestiti dalle società partecipate da Enti Pubblici, impartiranno dettagliati atti di indirizzo al Gestore, mediante gli uffici all'uopo preposti nell'organigramma degli Enti, da trasmettere entro e non oltre il 15 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui fa riferimento il Programma.

6.2. Il Gestore è tenuto ad assicurare l'accesso alle informazioni da parte delle organizzazioni di tutela degli utenti e dei consumatori.

6.3. Gravi, reiterate ed immotivate violazioni delle disposizioni della Carta dei Servizi e/o del *Programma di Esercizio Annuale*, legittimano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la revoca del servizio da parte del Comune, previa diffida ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.





FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

Art. 7

(Prescrizioni tecniche e modalità di erogazione del servizio)

7.1 Le caratteristiche tecniche, gli *standards* tecnici e le modalità di svolgimento concreto del servizio di trasporto e dell'esercizio al pubblico sono descritti nell'Allegato n. 1 (*Regolamento di Esercizio e Piano di Soccorso in Linea - Revisione n. 02 del 29/06/2012*), da considerarsi parte integrante del presente Contratto. Le modifiche necessarie nel corso della gestione del servizio saranno proposte dal Gestore alle Autorità Ministeriali preposte al controllo oltre che al Comune, e concordate anche con quest'ultimo.

Art. 8

(Interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti dell'impianto)

8.1 FuniErice è tenuta ad eseguire, in accordo con il Libero Consorzio Comunale di Trapani, con oneri interamente a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione, nel rispetto della normativa tecnica in vigore, al fine di assicurare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Art. 9

(Orari e tariffe)

9.1. Nel rispetto delle previsioni degli artt. 18 e ss. del D.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e per lo svolgimento del servizio, conformemente a quanto previsto dalla Carta dei Servizi, le categorie di destinatari del piano tariffario sono stabilite dal Consiglio Comunale di Erice, mentre le tariffe spettanti al Gestore sono fissate dalla Giunta Municipale del Comune di Erice nel rispetto dei seguenti criteri generali:

(si vedano le specifiche tabelle pubblicate nelle pagine 9 e 10)



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

TARIFFA	DESTINATARI	Tariffa A/R	Tariffa Corsa Semplice
ORDINARIA	Utenti ordinari.	Euro 9,00	Euro 5,50
RESIDENTI IN PROVINCIA DI TP	Utenti residenti in provincia di Trapani.	Euro 6,50	Euro 4,00
CONVENZIONATA DI BASE	Tour operators e agenzie di viaggi occasionali, gruppi organizzati occasionali e altri soggetti scelti dal gestore.	Euro 6,00	Euro 3,50
RIDOTTA	Scolaresche ed utenti di età compresa tra 3 anni e 16 anni compiuti, i residenti del Comune di Erice ad esclusione di quelli residenti nel Centro Storico.	Euro 4,00	Euro 2,50
RESIDENTI IN ERICE CENTRO STORICO	Residenti nel Centro Storico del Comune di Erice; tutti coloro la cui sede di lavoro sia Erice Centro Storico; i titolari di aziende in Erice Centro Storico ed i loro collaboratori familiari; gli amministratori di società con unità locale in Erice Centro Storico; i componenti degli organi istituzionali del Comune di Erice nello svolgimento delle proprie funzioni; i dipendenti del Comune di Erice nello svolgimento delle loro funzioni; le scolaresche del Comune di Erice; il trasporto di pacchi di peso superiore a Kg. 3; le biciclette da passeggio.	Euro 2,00	Euro 1,20
GRATUITA	Bambini di età inferiore a 2 anni compiuti, i disabili in carrozzina, i ciechi, i sordomuti ed i disabili mentali provvisti di adeguata certificazione.	Euro 0,00	Euro 0,00

ABBONAMENTO	Tariffa ordinaria e residenti in provincia di Trapani	Tariffa ridotta	Tariffa residenti in Erice Centro Storico
	Euro	Euro	Euro
ANNUALE			300,00
MENSILE	90,00	72,00	50,00
SETTIMANALE	27,00	19,00	13,00
10 CORSE	24,00	17,00	8,50





FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

CONVENZIONATA PER FASCE		
FASCIA	A/R	CORSA SEMPLICE
da 1000 a 1999 passeggeri	€ 5,50	€ 3,50
da 2000 a 3999 passeggeri	€ 5,30	€ 3,30
da 4000 a 5999 passeggeri	€ 5,00	€ 3,00
da 6000 a 7999 passeggeri	€ 4,80	€ 2,80
> 8000 passeggeri	€ 4,50	€ 2,50

La tariffa convenzionata di base e la tariffa convenzionata per fasce verrà applicata ai gruppi dei soggetti destinatari, già indicati nella tabella del piano tariffario, composti da almeno 25 passeggeri, contemporaneamente in transito per ciascuna tratta.

In particolare, la tariffa convenzionata per fasce è destinata agli operatori turistici che, previa definizione di un accordo commerciale con la direzione aziendale della società esercente, garantiranno un calendario di transiti, durante la stagione di apertura al pubblico, a cui corrisponde un flusso di passeggeri minimo (almeno di mille utenti l'anno), rientrante in una delle cinque fasce previste.

Le tariffe di andata e ritorno si intendono relative comunque a due corse ancorché fruite per la medesima tratta.

Tutti i biglietti, siano essi di corsa semplice o di andata e ritorno, hanno validità di giorni quindici dalla data di emissione.

Gli abbonamenti avranno una validità pari alla durata della tipologia di abbonamento sottoscritto ad eccezione del settimanale, che avrà una validità di giorni quindici, e del 10 corse, che avrà una validità di giorni trenta.

9.2. Il Gestore potrà, per proprie scelte commerciali, ampliare le fasce di destinatari delle tariffe "ridotta", "convenzionata" e "gratuita", applicare sconti ed abbuoni, ovvero rideterminare la tariffa ordinaria elevandola sino ad un importo massimo di nove euro e cinquanta centesimi.

La revisione ordinaria delle tariffe avviene ogni due anni in ragione del tasso di



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

inflazione effettivo determinato dall'ISTAT.”

9.3. Per motivate ragioni legate al rispetto degli equilibri economici e finanziari della gestione, il Gestore proporrà al Comune la revisione straordinaria delle tariffe che saranno soggette ad approvazione da parte di quest'ultimo.

9.4. Il servizio dovrà essere svolto rispettando il *Programma di Esercizio Annuale* contenente gli orari concordati e definitivamente approvati dal Comune di Erice. A tal fine ogni anno, il Gestore proporrà al Comune il *Programma di Esercizio Annuale* entro il giorno 15 di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, redatto nel rispetto dei criteri e dei tempi definiti nel paragrafo 1 dell'art. 6 del presente Contratto, con la tabella degli orari al pubblico. Il Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno provvederà a richiedere eventuali modifiche, che comunque non dovranno essere tali da determinare squilibri economici e finanziari nel piano di gestione e del bilancio di esercizio del Gestore, ovvero ad approvare senza modificazioni la proposta del Gestore, in ogni caso limitatamente al periodo di esercizio compreso dall'apertura della stagione successiva e fino al 30 giugno. Qualora il Comune non provveda entro il suddetto termine ad approvare la proposta ovvero a comunicare le modifiche richieste, la proposta si intenderà approvata come trasmessa dal Gestore, limitatamente al periodo di apertura indicato nel precedente comma. Resta inteso che il Comune dovrà approvare il Programma di Esercizio Annuale rimanente, compreso dal giorno 1 luglio e fino alla chiusura stagionale, entro e non oltre il giorno 15 maggio di ciascun anno, con facoltà di inviare al Gestore richieste di modifica degli orari di apertura entro e non oltre il 15 aprile di ciascuna stagione.

9.5 In ragione di eventi, festività o per cause di pubblico interesse, è facoltà del Comune richiedere il prolungamento dell'orario di servizio, mediante comunicazione a mezzo lettera pec, da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima, stante le complesse procedure di gestione e modifica dei turni del personale della FuniErice, da comunicare obbligatoriamente alle Autorità Ministeriali competenti, fermo restando il rispetto dei principi di salvaguardia dell'equilibrio economico e





FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

finanziario del bilancio di esercizio del Gestore oltre che degli standards quantitativi annuali previsti dal *Programma di Esercizio Annuale*.

Art. 10

(Obblighi del Gestore)

10.1. Il Gestore è tenuto a prestare il servizio e le attività descritte in premessa e nell'oggetto del presente Contratto alle condizioni pattuite e nel rispetto degli *standards* descritti nell'Allegato n. 1, nonché nella *Carta dei Servizi* e nel *Programma di Esercizio Annuale*.

10.2. FuniErice è, altresì, tenuta a consentire l'accesso agli atti ai propri soci, relativi all'organizzazione aziendale, fermo restando che l'accesso alle documentazioni, alle reti e agli impianti affidati al Gestore, o di proprietà del Gestore, potrà essere consentito previa richiesta scritta da notificare a mezzo pec al Gestore, almeno 3 (tre) giorni prima della data di accesso. FuniErice è, poi, tenuta a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio e della propria attività, nonché dei progetti di sviluppo e miglioramento del servizio, mediante opportuna pubblicazione sul sito internet della società, www.funiviaerice.it sezione "Società Trasparente".

10.3. FuniErice è tenuta a realizzare all'interno dell'area di parcheggio n. 1 un immobile di circa 150 metri quadrati, da adibire a servizio di ristorazione ed informazione turistica, da sempre assente in prossimità della stazione di valle sin dal 2005, al fine di fornire agli utenti nazionali ed internazionali un livello di servizi integrati più completo e di maggiore qualità. FuniErice dovrà realizzare l'opera entro sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti del Comune di Erice, anche al fine di contrastare i fenomeni delinquenziali indicati all'art. 11.2 e che prevedono una serie di specifici interventi a cura del Comune.

Art. 11

(Obblighi del Comune)

11.1. Il Comune, nel legittimo rispetto delle proprie funzioni e dell'interesse della



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

collettività, è tenuto ad assicurare al Gestore le condizioni necessarie all'ottimale gestione del servizio. In particolare il Comune darà notizia dell'adozione dei provvedimenti che possano determinare modificazioni nella gestione del servizio ovvero mutamenti nelle condizioni dello stesso.

11.2. Il Comune di Erice cede alla Funierice Service Srl la titolarità dei contributi regionali e degli eventuali ed ulteriori contributi finanziari, di qualunque origine e/o provenienza, tenuto conto del fatto che il servizio erogato dal Gestore è un servizio di trasporto pubblico locale.

Il Comune è, altresì, tenuto a garantire il controllo ed il monitoraggio costante del territorio circostante alla stazione di valle della funivia, al fine di garantire la sicurezza dei turisti e degli utenti e, parimenti, contrastare i seguenti fenomeni delinquenziali, già ampiamente riscontrati e più volte denunciati dal Gestore nel corso dell'ultimo decennio: l'esercizio abusivo di attività commerciali ambulanti combinate con sistematiche soste selvagge in zone di divieto, dinanzi le scalinate della stazione e/o presso gli angoli stradali adiacenti alla via Capua; l'esercizio abusivo di attività di gestione dei parcheggi, con annesse attività di estorsione ai danni dei turisti, presso le strade limitrofe. Il Comune, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, d'accordo con il Gestore, dovrà provvedere a:

- a) collocare adeguati archetti dissuasori di sosta e anti parcheggio opportunamente installati per evitare la sistematica sosta selvaggia intorno agli angoli stradali della via Capua, lato nord-est e sud-ovest, oltre che dinanzi la scalinata di ingresso-uscita della stazione di valle della funivia;
- b) delimitare una parte della carreggiata stradale della via Capua, fino ad un massimo di metri 2 dal marciapiede adiacente il muro di cinta della stazione di valle dell'impianto funiviario, con opportuni archetti dissuasori di sosta da collocare fino all'altezza della palestra comunale, al fine di regolamentare e ordinare il flusso di utenti che si crea in attesa di imbarcarsi con la funivia durante la stagione estiva, favorendo la viabilità generale dell'area durante l'alta stagione;





FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

- c) eliminare i sette stalli di sosta a pagamento collocati nella via Capua, a ridosso del marciapiede adiacente l'area di parcheggio della funivia, paralleli alla corsia dedicata alla regolamentazione degli utenti in coda, al fine di favorire comunque la circolazione dei mezzi stradali, prevedendo un divieto di sosta e di rimozione h 24, fino all'altezza della palestra comunale, favorendo la viabilità generale dell'area durante l'alta stagione;
- d) eliminare i cinque stalli di sosta a pagamento collocati nella via F.lli Aiuto, di fronte l'uscita dell'area di parcheggio P2 al servizio della funivia, prevedendo un divieto di sosta e di rimozione h 24, al fine di garantire l'uscita dei pullman gran turismo ed evitare inutili e pericolosi ingorghi stradali tra la via Avellino e la via F.lli Aiuto, favorendo la viabilità generale dell'area durante la stagione;
- e) tagliare e smussare la porzione di marciapiede adiacente l'area di ingresso del parcheggio P2 al servizio della funivia, al fine di garantire l'entrata frontale, anziché in retromarcia, dei pullman gran turismo ed evitare inutili e pericolosi ingorghi stradali tra la via Avellino e la via F.lli Aiuto, favorendo la viabilità generale dell'area durante la stagione;
- f) fare attivare la funzionalità delle aree e degli stalli adibiti a "sosta a pagamento" intorno alle strade limitrofe alla stazione di valle della funivia, dal 24 marzo al 3 novembre di ciascun anno, fermo restando che il presidio delle stesse dovrà essere garantito ed opportunamente intensificato a cura del soggetto gestore del servizio delle strisce blu a pagamento, mediante gli ausiliari del traffico;
- g) installare un adeguato ed evidente cartello di segnaletica stradale nella via F.lli Aiuto, ad angolo con la via Caserta, finalizzato ad indicare la direzione (sempre dritto) delle aree di parcheggio autorizzate e della stazione di valle della funivia per gli utenti provenienti dalla via Manzoni, contrastando la sistematica deviazione illegale del traffico verso la via Caserta (parte alta), eseguita da soggetti delinquenti, per mezzo di cartelli abusivi, che provvedono ad intercettare il traffico delle auto da parchare e dirette alla funivia di Erice;
- h) cedere al Gestore i cartelli della segnaletica direzionale "Erice-Funivia", già in



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

possesso del Comune, al fine di consentire al Gestore di provvedere alla loro collocazione e manutenzione.

Art. 12

(Personale)

12.1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto FuniErice deve garantire l'utilizzo di un numero di addetti almeno pari a quello previsto dalla normativa vigente in materia di trasporti.

12.2. FuniErice deve garantire, altresì, il rispetto del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" applicato in azienda ed i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Art. 13

(Potenziamento del Servizio)

13.1. Fermo restando gli obblighi di funzionamento previsti dai precedenti artt.4 e 5 e il rispetto delle prescrizioni tecniche obbligatorie, l'attività di esercizio dell'impianto potrà essere potenziata o estesa, anche previa richiesta del Comune, per ragioni di interesse pubblico generale connesse a più intensi flussi di traffico (locale e/o turistico), fermo restando il rispetto di quanto stabilito agli artt. 6.1, 9.4 e 9.5 del presente contratto.

13.2. Il potenziamento del servizio può consistere a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:

- a) nel prolungamento dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto funiviario nelle ore notturne, qualora non previsto dal *Programma di Esercizio Annuale*;
- b) nell'anticipazione dell'orario di apertura dell'impianto, qualora non previsto dal *Programma di Esercizio Annuale*.

13.3. I costi del personale connessi al potenziamento previsto dal presente articolo potrebbero essere compensati dai minori costi gestionali corrispondenti a periodi di chiusura compensativi dell'impianto in periodi dell'esercizio, legati al *periodo di fermo straordinario* di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'art. 4, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato in azienda.





FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

Art. 14

(Registri e Report Semestrali)

14.1. Ai fini degli adempimenti di cui sopra il Gestore deve predisporre:

- un libro giornale e/o appositi registri giornalieri delle presenze dai quali risulti la distribuzione nominativa del personale impegnato (nomi, qualifiche, orario di lavoro) nelle distinte fasi di gestione dell'impianto, vale a dire nel corso dell'esercizio al pubblico, nei periodi di fermo dell'impianto durante i lavori di manutenzione ordinaria, nei periodi di fermo dell'impianto durante eventuali lavori di manutenzione straordinaria;
- apposito registro dal quale risulti il numero dei passeggeri per ciascun mese.

14.2. Il modello di tali registri deve essere trasmesso al Comune per opportuna conoscenza. La regolare e corretta tenuta dei registri stessi risulterà sottoposta ai controlli ispettivi di cui al successivo articolo 16.

14.3 Entro il giorno 30 del trimestre successivo al 31 luglio e al 31 dicembre di ciascun anno solare, il Gestore è tenuto a redigere e trasmettere un report statistico ed economico al Comune di Erice relativamente a:

- Numero dei passeggeri trasportati;
- Ore di funzionamento;
- Ore di fermo e/o sospensione del servizio;
- Interventi di manutenzione;
- Incassi da tariffe;
- Incassi da contributi;
- Altri incassi;
- Costi di gestione;
- Rendiconto della gestione operativa o caratteristica;
- Rilevazione periodica diretta del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini tramite indagini di *customer satisfaction*;
- Rilevazione periodica dell'attività di relazione e comunicazione del Gestore



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

con il pubblico, l'utenza e la cittadinanza.

Art. 15

(Revisione degli obblighi di servizio)

15.1 Le parti, di comune accordo, possono procedere alla revisione degli obblighi di servizio e delle tariffe, decorso il primo triennio di esercizio dal momento del rinnovo del presente Contratto (2016-2019) ed a seguito di controllo dell'andamento economico-gestionale risultante dai bilanci e dal rendiconto relativo alla gestione della funivia.

15.2 Trascorsi i primi tre anni e previa valutazione dei risultati economici e gestionali, le parti potranno stabilire di procedere all'implementazione dei servizi affidati *in house* alla FuniErice, ove ritenuto perseguibile e vantaggioso dalle stesse, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia e qualità dei servizi.

Art. 16

(Vigilanza e controllo)

16.1. Il Comune vigila sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni di cui al Contratto e agli Allegati. Gli è concesso chiedere chiarimenti al Gestore su questioni tecniche ed organizzative, attinenti al servizio.

16.2. Tutti gli atti ed adempimenti contemplati nel presente Contratto di Servizio sono sottoposti a controlli ispettivi ed in particolare al "controllo analogo" esercitato dagli Enti Pubblici sulle loro società partecipate, opportunamente individuato e regolamentato sul modello dell'art. 147-quater del TUEL, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, cui si rinvia.

Art. 17

(Penali)

17.1 Le infrazioni, da parte di FuniErice, alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nel presente Contratto di Servizio, verranno sanzionate con l'applicazione di una penale computata fino ad un massimo di Euro 2.000,00 ciascuna. La comminazione delle penali spetta all'Ufficio del Comune titolare del





FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

servizio del “controllo analogo” sulle società partecipate, congiuntamente a quello del Libero Consorzio del Comune di Trapani, fermo restando che l'entità delle penali deve essere fissata in relazione ai seguenti elementi: a) gravità dell'inadempimento; b) durata dell'inadempimento; c) dimensione economica dell'inadempimento.

17.2 Le infrazioni, da parte del Comune, agli obblighi ed agli adempimenti contenuti nel presente Contratto di Servizio, verranno sanzionate con il riconoscimento al Gestore del risarcimento dei danni eventualmente sofferti.

Art. 18

(Responsabilità)

18.1. Tutti gli adempimenti relativi al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, per quanto di competenza del Comune di Erice, si intendono completamente a carico di FuniErice.

18.2. FuniErice si assume ogni responsabilità, per quanto di competenza del Comune di Erice, con conseguente manleva per il Comune, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio affidatole.

Art. 19

(Assicurazioni)

19.1. FuniErice dovrà provvedere, per quanto di competenza del Comune di Erice ed in accordo con il Libero Consorzio Comunale di Trapani, a stipulare le polizze assicurative che prevedano, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, senza distinzione tra periodi di apertura al pubblico esercizio e periodi di manutenzione, la copertura assicurativa dei danni RCT ed RCO, provocati anche da operatori non dipendenti della società che a qualunque titolo partecipino alla gestione ed al controllo dell'impianto, nonché i danni a terzi.

Art. 20

(Controversie)

20.1. Le parti concordano che ogni eventuale controversia in ordine al presente Contratto, sarà devoluta ad una procedura di arbitrato rituale di diritto, finalizzata



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

a facilitare la collaborazione tra le parti durante il tentativo di composizione bonaria delle eventuali liti insorte tra le stesse, ivi comprese le controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione del Contratto. L'erogazione del servizio non può, in ogni caso, essere sospesa in pendenza della procedura di soluzione delle controversie.

20.2. Il Collegio arbitrale si compone di tre persone: ciascuna parte ha diritto alla nomina di un arbitro. Ai due arbitri di nomina di parte è dato scegliere il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio. In caso di disaccordo, provvede alla nomina del terzo arbitro il presidente del Tribunale di Trapani.

20.3. Il costo di funzionamento del Collegio arbitrale grava in misura uguale sulle parti.

Art. 21

(Spese contrattuali e di registrazione)

Le eventuali spese contrattuali e di registrazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 634/72, e cioè nel caso in cui si debba far valere in sede giudiziaria l'adempimento di una obbligazione, sono equamente ripartite e poste a carico del Gestore e del Comune in misura pari al 50% ciascuno.

Art. 22

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti, nonché alla legislazione ed alla normativa vigente in materia di trasporti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Erice, lì 28 marzo 2017

Per la **FuniErice Service S.r.l.**
Il Legale Rappresentante

(Sig. Franco Palermo)

Per il **Comune di Erice**
Il Sindaco

(Giacomo Tranchida)



FUNIERICE SERVICE S.R.L.



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, si approvano espressamente gli articoli 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20.

Per la **FuniErice Service S.r.l.**
Il Legale Rappresentante

(Sig. *Franco Palermo*)

Per il **Comune di Erice**
Il Sindaco

(*Giacomo Tranchida*)



Allegati:

Allegato n. 1 - (Regolamento di Esercizio e Piano di Soccorso in Linea vigenti);

Allegato n. 2 - (Piano degli interventi di manutenzione programmata).

